



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA'
DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DICA 0021996 P-4.8.1.8.3
del 27/10/2017



17976357

[REDACTED]
Decisione 19/10/2017 08

[REDACTED]
Decisione 19/10/2017 08

Oggetto: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi - art. 25
comma 4, legge 241/1990.

Con riferimento al ricorso presentato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, si trasmette in allegato la decisione adottata nella seduta del 19/10/2017.

Si invita l'Amministrazione in indirizzo a notificare questo Dipartimento circa le conseguenti determinazioni assunte, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e dell'art. 12, comma 9 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dett. Luigi Capogna)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente

Contro

Amministrazione resistente

Il sig. [redacted] ha presentato, in data 25 luglio 2017, un'istanza di accesso rivolta al medesimo istituto ed avente ad oggetto gli atti della procedura per l'attribuzione del bonus di merito per gli anni 2015-2016 alla quale aveva partecipato.

L'istante, non essendosi collocato in posizione utile ai fini della predetta attribuzione, chiedeva in particolare copia delle schede individuali di ogni singolo docente che lo procede in graduatoria, griglia di valutazione completa contenente tutta la graduatoria con i relativi punteggi per singolo docente nonché i titoli dagli stessi esibiti ai fini della valutazione.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta istanza il sig. [redacted] con ricorso del 23 settembre 2017, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria dell'amministrazione resistente nella quale la Dirigente dichiara che "l'accesso agli atti richiesto dal prof. [redacted] già presentata con istanza Prot. n. 2634 del 25/05/2017 replicata in data 25/07/2017 era già stata concessa in data 16/06/2017 come da ricevuta Prot. n. 2961 del 16/06/2017"

DIRITTO

Sul gravame presentato dal sig. [redacted] la Commissione osserva che il docente ha diritto di accedere agli atti richiesti, relativi ad una procedura selettiva alla quale il medesimo ha partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale all'accesso de quo, previsto e tutelato dal combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge 241/90. La Commissione prende, altresì, atto delle dichiarazioni della Dirigente dell'Istituto sull'avvenuto accesso in ordine alle quali osserva quanto segue. Si rileva che il ricorso de quo è stato presentato in una data successiva a quella in cui sarebbe stato esercitato il diritto all'accesso e tale circostanza lascia presumere che l'esercizio dello stesso non sia stato completamente soddisfacente per il ricorrente. Né l'Istituto ha allegato alla propria memoria il verbale d'accesso o la menzionata ricevuta prot. 2961 del 2017 che avrebbe, forse, consentito

tale valutazione alla scrivente. L'amministrazione adita, pertanto, qualora non abbia osteso integralmente i documenti richiesti dovrà consentire l'accesso a tutta la documentazione della procedura in oggetto, compresa quella relativa agli altri docenti che hanno partecipato alla medesima.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Roma, 19 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
